

## **TI\_GERICHTE 32.2004.19 vom 21. Juni 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2004.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2004.19)

FR: TI\_GERICHTE 32.2004.19 du 21 juin 2004

IT: TI\_GERICHTE 32.2004.19 del 21 giugno 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, pag. 67). 2.6. Il TFA ha poi stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV Nr. 38, pag. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l'imperio dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12, pag. 56). Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, nota 507 pag. 240; SVR 2001 KV Nr. 38 consid. 2b pag. 110). 2.7. Per quel che concerne le rendite per figli, va fatto presente che, secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita di invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per quei figli che, qualora esse fossero morte, avrebbero diritto a una rendita per orfani dell'AVS. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI, il diritto alla rendita si estingue quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni.

Per i figli in formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età. Riguardo al versamento, l'art. 35 cpv. 4 LAI prescrive che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. Tuttavia, l'art. 71 ter OAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 82 OAI, dispone che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. 2.8. Nel caso in esame, occorre quindi verificare se all'amministrazione può essere imputata una ritardata giustizia riguardo al versamento delle rendite complete per le figlie dell'assicurato, sospese dal 1° gennaio 2004. A seguito della richiesta di versamento diretto delle rendite in questione da parte della moglie separata dell'assicurato, ritenuto come l'autorità parentale su \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ è esercitata da entrambi i genitori, l'amministrazione ha quindi trasmesso gli atti all'UFAS per una presa di posizione in merito. In tal senso il marginale no. 10010.1 delle direttive sulle rendite prevede che: " l'incarto deve essere sottoposto all'UFAS se il genitore non titolare della rendita esige il pagamento diretto delle rendite per figli e l'autorità parentale è esercitata in comune." Contestualmente essa ha sospeso l'erogazione delle due rendite per figli. Considerato che, almeno sino al momento attuale, l'istanza 21 gennaio 2004 presentata dalla moglie dell'assicurato tendente ad ottenere l'esclusiva autorità parentale non risulta essere stata evasa, l'UFAS ha rettamente fatto presente di attendere il giudizio del giudice civile, il quale dovrà anche statuire a chi versare le rendite per figli. Vero che da sei mesi il ricorrente non riceve più le rendite complete, ma, come visto, è altrettanto vero che all'amministrazione non può essere rimproverato di non aver ancora concluso la procedura riguardante il versamento delle prestazioni assicurative in oggetto. Né un simile lasso di tempo, vista la succitata giurisprudenza, può essere qualificato particolarmente lungo. In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.